

CIRCOLARE

In ordine alla questione del riconoscimento con efficacia retroattiva di una causa di prelazione (privilegio generale mobiliare) anche a tributi in precedenza muniti di semplice collocazione chirografaria (in dipendenza, principalmente, della eliminazione della limitazione temporale del privilegio avuto riguardo all'anno di iscrizione a ruolo del tributo ed alla estensione del privilegio anche alle sanzioni: cfr. nuovo testo dell'art. 2752 c.c.), occorre discutere l'interpretazione dell'articolo 23, comma 40 del D.L. 6.7.2011, n. 98 (convertito nella legge 15.7.2011, n. 111) al fine di definire le modalità tecnico-giuridiche attraverso le quali modificare il trattamento dei crediti tributari ammessi negli stati passivi già dichiarati esecutivi in via chirografaria nella parte in cui, a seguito della novella, vengono invece assistiti da una collocazione privilegiata.

La norma da ultimo richiamata ha previsto che i creditori privilegiati intervenuti nell'esecuzione o ammessi al passivo fallimentare in data anteriore alla data di entrata in vigore del decreto possono contestare i crediti che, per effetto delle nuove disposizioni, sono stati anteposti ai loro crediti nel grado del privilegio, *"valendosi, in sede di distribuzione della somma ricavata, del rimedio di cui all'articolo 512 del codice di procedura civile, oppure proponendo l'impugnazione prevista dall'articolo 98, comma 3, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nel termine di cui all'articolo 99 dello stesso decreto"*.

Sul punto, occorre convenire i seguenti punti:


- 1) La norma contempla una ipotesi di riqualificazione *ex lege*, da realizzarsi dunque anche di ufficio, dei crediti tributari interessati dalla novella. Il curatore, in altri termini, è onerato di rettificare lo stato passivo adeguandolo alle nuove disposizioni anche in assenza di una domanda di parte. La tesi trova fondamento nella lettura della norma nella parte in cui è prevista la possibilità, per i titolari di crediti privilegiati, di contestare i crediti che *"per effetto delle nuove norme...sono stati anteposti ai loro crediti"*, lasciando intendere come la modifica dello stato passivo sia un mero effetto legale della nuova disciplina.
- 2) L'erario – e per esso il creditore insinuato, di regola Equitalia – pur non avendo l'onere di proporre una formale domanda di rettifica dello stato passivo (e ciò in quanto, per le ragioni sopra dette, la diversa collocazione in privilegio deve ritenersi un effetto immediato e diretto della legge) può trasmettere – direttamente al curatore – una nota con la quale rappresenta la necessità di adeguamento dello stato passivo e prospetta tipologia ed ammontare dei crediti interessati dalla nuova collocazione privilegiata.
- 3) Il curatore darà atto di avere materialmente eseguito la rettifica dello stato passivo nei termini disposti dalla novella in sede di deposito del progetto di riparto (laddove il riparto abbia luogo ed abbia caratteristiche tali da rendere necessaria la modifica dello stato passivo: diversamente non sarà necessario procedere a tale operazione per carenza di interesse).
- 4) A fronte del progetto di riparto depositato in cancelleria (e ferma la possibilità, per i riparti nei fallimenti di c.d. vecchio rito, di presentare osservazioni) si daranno le seguenti possibilità:

- 1) i titolari di crediti privilegiati che siano stati posposti a crediti erariali per effetto della materiale rettifica dello stato passivo operata dal curatore che intendano contestare detta operazione dovranno proporre opposizione ex art. 98 l.f. nel termine di trenta giorni di cui all'articolo 99 dalla comunicazione del progetto di riparto fatta dal curatore. Il legislatore ha difatti previsto, a fronte di una modifica *ex lege* dello stato passivo, "in sede di distribuzione della somma ricavata" il rimedio tipico dell'opposizione ex art. 98 l.f. in luogo del reclamo avverso il progetto di riparto, senza che da tale previsione possa desumersi un obbligo di presentazione di una previa domanda tardiva di ammissione al passivo da parte di Equitalia;
- 2) i creditori che intendano sollevare contestazioni diverse da quelle relative alla riclassificazione dei crediti erariali dovranno esperire l'ordinario rimedio del reclamo avverso il progetto di riparto;
- 3) Equitalia, laddove intenda contestare il modo attraverso il quale il curatore ha operato la rettifica dello stato passivo dovrà esperire, anch'essa, il rimedio del reclamo avverso il progetto di riparto.

Si invia la seguente circolare a tutti i curatori fallimentari per invitare gli stessi alla corretta applicazione dei principi richiamati.


IL G.D.

dot. Antonio Lollo



IL G.D.

dot. Roberto Amatore



IL PRESIDENTE

Dott. Guido Cerasoli

